

Proponente: 12.A
Proposta: 2018/56

del 23/02/2018



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.D. 200

del 27/02/2018

LEGALE

Dirigente: GNONI Avv. Santo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: PAGAMENTO DI SOMMA A TITOLO DI SPESE DI GIUDIZIO COME
DISPOSTO DALLA SENTENZA N. 40/2018 DEL T.A.R. DI PARMA**

Il Dirigente del Servizio Legale,

Premesso;

- che con deliberazione n. 118 I.D. del 20/7/2017 la Giunta Comunale autorizzava a resistere in un giudizio promosso avanti il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, dalla sig.ra L. C. per l'annullamento di atti relativi ad una selezione pubblica per il conferimento di incarichi di insegnante ed educatore presso le scuole e i nidi d'infanzia, ed in particolare per l'annullamento del provvedimento che, all'esito della prova selettiva, dichiarava la ricorrente non idonea;
- che con ordinanza n. 114/2017, depositata in data 27/9/2017, il T.A.R. di Parma accoglieva la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, avanzata dalla ricorrente, e condannava il Comune al pagamento delle spese della fase cautelare;
- che con determinazione dirigenziale n. 1105 R.U.D. del 12/10/2017 disponeva il pagamento delle spese di cui sopra con accredito su conto corrente bancario della ricorrente, così come richiesto dal suo legale, avv. Benedetto De Seta;
- che con sentenza n. 40/2018, depositata in data 8/2/2018 (ALL.1), il T.A.R. di Parma ha accolto il ricorso ed ha condannato il Comune al pagamento delle spese anche della fase di merito, che ha liquidato *"in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre Iva e CPA come per legge a favore della ricorrente"*;
- che con e-mail del 22/2/2018 (ALL.2) il legale della ricorrente, avv. Benedetto De Seta, ha quantificato in complessivi € 3.243,24 l'importo da corrispondere in conseguenza della sentenza di cui sopra e ne ha richiesto il pagamento in favore della sua cliente con le stesse modalità adottate in occasione del pagamento delle spese relative alla fase cautelare;

Ritenuto di dovere procedere al pagamento della somma sopra indicata;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 6/2/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Visti:

- gli artt. 107 e 183 e 184 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

– gli artt. 32, 33 e 36 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare il pagamento di € 3.243,24 in favore della sig.ra L. C. (i cui dati anagrafici e fiscali sono riportati nell'ALL.3) a titolo di rifusione delle spese della fase di merito nel giudizio descritto in premessa;
- 2) di impegnare la suddetta spesa con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.99.002 del Bilancio 2018-2020 annualità 2018, al capitolo 3250 del P.E.G. 2018 denominato "Attività Ufficio Legale e atti a difesa, arbitrati e spese legali e tecniche", codice prodotto 2018_PD_1201, centro di costo PA06;
- 3) di procedere al pagamento tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra L. C. e contraddistinto dal codice IBAN indicato nella mail del 22/2/2018 (ALL.2);
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente
Avv. Santo Gnoni